



Cosa si intende per collaborazione degli organismi paritetici alla formazione ex D.lgs. 81/2008?

L'Art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08 e s.m. e i. introduce il “dovere” di collaborazione in capo ai datori di lavoro con gli organismi paritetici nell'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. A tal proposito si riporta per comodità di chi legge il contenuto della norma:

“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Il legislatore utilizzando il termine “collaborazione” e non “validazione” intende che il datore di lavoro può avvalersi dell'apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la sicurezza sul lavoro. Questi ultimi sono rappresentati dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. ee) D.lgs. 81/08 ovvero organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.

A tal fine l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 D.lgs.81/08 (repertorio n. 221 del 21 dicembre 2011) precisa nella nota all'Allegato A quanto di seguito:

“in coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h) D.lgs. n.276/2003 e s.m. e i. e agli organismi paritetici, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. ee) del D.lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.”

A supporto di quanto sopra riportato è intervenuta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante **“Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012)** concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti. In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l'identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni



essenziali per l'organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

All'interno di quanto sopra è possibile trovare un'apposita sezione (pag.6 e ss.) denominata *“Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione”* dove viene definitivamente ribadito quanto già chiarito nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di cui si evidenziano di seguito i punti salienti:

- 1. “il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico”;**
- 2. “la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere un'attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte a riguardo”;**
- 3. “si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all'organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo). Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo delle attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa.”**

L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pur direttamente rivolto ai RSPP e ASPP, modifica anche alcuni aspetti specifici di accordi precedenti al fine di uniformarne la disciplina. Tra le novità più significative si segnala una modifica all'Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori circa le modalità per la collaborazione con gli organismi paritetici (c.12, art. 37, D.Lgs. 81/2008) contenuti nella nota in premessa.

Il nuovo Accordo riprende la formulazione della legge e toglie qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” e, pertanto, detta collaborazione va richiesta solo agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza valgono le norme già note.

L'Accordo chiarisce inoltre, in riferimento alle Linee Applicative dell'Accordo del 25 luglio 2012, che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” riconducendo, di fatto, tale collaborazione esclusivamente agli organismi paritetici.



L'E.BI.TE.N. così come le proprie articolazioni regionali/provinciali è stato costituito a Cremona (CR) in data 9 dicembre 2009 (repertorio n.1756; raccolta n.872) a rogito Notaio Dr. Francesco Scali **a seguito di Accordo Sindacale del 19 novembre 2009 quale organismo bilaterale (ente bilaterale ed organismo paritetico)** in base ai seguenti articoli:

- art. 2, comma 1, lett. h), D.lgs. 276/2003; 2
- art. 2, comma 1, lett. ee), D.lgs.81/2008 s.m.i.;
- art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 s.m.i.

La normativa di riferimento infatti è la seguente:

- l'art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003 definisce gli “enti bilaterali”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- l'art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 definisce gli “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Rispetto a tutto quanto sopra l'art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 prevede che **“sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali”**. Pertanto le Parti Sociali, nella propria autonomia contrattuale, hanno previsto un accorpamento di funzioni nell'accordo sindacale istitutivo e nello statuto dell'ente al fine di evitare il proliferare di più enti che per varia natura si sovrappongono anche rispetto alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro giacché all'interno della elencazione dei compiti e delle attribuzioni degli enti bilaterali compare anche l'indicazione allo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Infine la sentenza della Corte Costituzionale n°176 del 2010, identifica gli Enti Bilaterali quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione così come l'ultimo comma dell'art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 stabilisce all'interno della elencazione dei compiti e delle attribuzioni degli organismi paritetici “ogni altra attività o funzione assegnata



loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” che, nel caso dei CCNL facenti riferimento all’EBITEN, assegnano a quest’ultimo le attività in materia di salute e sicurezza ex D.lgs.81/08.

Le procedure per la collaborazione sono state oggetto di apposito Accordo Interconfederale tra le Parti Sociali che ne hanno disciplinato una uniforme e omogenea procedura sul suolo nazionale.

In ultimo si ricorda che nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici.

La precisazione di cui sopra muove dal presupposto che nessuna norma giuridica specifica che gli Organismi Bilaterali sono soggetti preposti all’attività di vigilanza e controllo, ivi compresa la validazione in senso stretto, in quanto tali attività sono in carico a ASL, INAIL, DTL etc.